

Co.Co.Co., lavoratori autonomi e lavoratori nel settore dello sport: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2026 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la [circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 8](#), l'Istituto previdenziale comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2026 dagli iscritti alla Gestione Separata.

La [circolare](#) fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da:

- parasubordinati e committenti (collaboratori e figure assimilate, magistrati onorari a esaurimento, lavoratori nel settore dello sport dilettantistico);
- liberi professionisti (compresi i professionisti del settore sportivo dilettantistico).

La [circolare](#), inoltre, specifica le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

Parasubordinati: quali aliquote si applicano nel 2026

Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure

assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l'aliquota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) per il 2026 è 33%, a cui si sommano le aliquote "aggiuntive" per le tutele minori: 0,50% (maternità, malattia, degenza e ANF), 0,22% (maternità ex D.M. 12/07/2007) e, per i soggetti interessati, 1,31% per la DIS-COLL.

In concreto, per la generalità delle co.co.co. e delle figure assimilate:

- **33,72%** ($33\% + 0,50\% + 0,22\%$) quando non si applica la DIS-COLL;
- **35,03%** ($33\% + 0,50\% + 0,22\% + 1,31\%$) quando è dovuta anche la DIS-COLL.

Per i **soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie**, l'aliquota è 24%, ferma restando l'eventuale presenza delle aliquote aggiuntive ove previste per la specifica fattispecie.

Sport dilettantistico: franchigia 5.000 euro e "sconto" del 50% dell'imponibile fino al 2027

Per i lavoratori sportivi nel dilettantismo in Gestione Separata, la [circolare](#) ribadisce due aspetti di estrema rilevanza.

Franchigia: l'obbligo contributivo scatta **solo sulla quota eccedente 5.000 euro annui**, secondo il regime di cassa (e, se ci sono più committenti, considerando la somma dei compensi percepiti).

Riduzione imponibile: fino al 31 dicembre 2027, i contributi si calcolano sul **50% dell'imponibile**.

Quanto alle aliquote:

- **per co.co.co./figure assimilate sportive senza altra copertura: 25% IVS** (sull'imponibile "ridotto" al 50% fino al 2027)+2,03% per prestazioni non pensionistiche (0,50%+0,22%+1,31%), calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro;
- **per sportivi pensionati o con altra previdenza: 24% IVS**, con la medesima regola del 50% dell'imponibile IVS fino al 2027.

Liberi professionisti senza cassa (con Partita IVA): aliquota 26,07% e contributo ISCR0

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata non pensionati e non assicurati ad altre gestioni, la [circolare](#) indica:

- **25% IVS;**
- **0,72%** aggiuntivo per maternità/malattia/degenza/ANF;
- **0,35%** per il finanziamento dell'[ISCR0](#).

Il totale, quindi, è 26,07%.

Per i professionisti pensionati o con altra previdenza obbligatoria, resta ferma l'aliquota 24%.

Professionisti sportivi del dilettantismo

Per le prestazioni autonome nell'area dilettantistica: **IVS 25%** (ma calcolata sul 50% dei compensi eccedenti 5.000 euro fino al 2027) e contribuzione aggiuntiva 1,07% (0,50%+0,22%+0,35 ISCR0) calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia. **Totale: 26,07%**, con basi di calcolo differenziate tra IVS e contribuzione aggiuntiva.

Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l'aliquota è pari al 24% ai soli fini IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50% dei compensi percepiti.

Ripartizione dell'onere contributivo e versamenti

Parasubordinati

La ripartizione è confermata: **1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente**. Tuttavia, l'obbligo di versamento è in capo al committente, che versa entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso (modello F24 telematico; F24 EP per le PA).

Professionisti

Per i professionisti, **l'onere è interamente a carico loro**: il versamento avviene con F24 alle scadenze fiscali previste per il 2026 (saldo 2025 e acconti 2026) e l'acconto 2026 va determinato applicando le aliquote 2026.

Cassa "allargata": compensi pagati entro il 12 gennaio 2026

La [circolare](#) richiama un passaggio che, operativamente, evita errori in Uniemens/F24: i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026 si considerano percepiti nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargata). Quindi, se riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2025, si applicano le aliquote 2025.

Massimale

Per il 2026 **il massimale di reddito/compenso è pari a 122.295,00 euro**: le aliquote si applicano fino a concorrenza di tale importo.

[Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 8 del 3 febbraio 2026](#), oggetto: INPS –

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2026 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2026 – Art. 2, comma 26, della L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120